



Comune di Fosdinovo
Provincia di Massa Carrara

**BANDO ANNO 2025 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.**

Visti:

- la Legge 431/98 Art. 11 "Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di Locazione";
- la vigente Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23/06/2025 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione, ex art. 11 della L. 431/1998. Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio del 6 ottobre mette a disposizione risorse da destinare all'erogazione di contributi a sostegno dei canoni di locazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 13/10/2025 "Disposizioni relative all'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431"

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 101 del 15/10/2025

La Responsabile del Servizio

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, **15 ottobre 2025 fino al giorno 14 novembre 2025**, i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel presente avviso potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo scorrimento di graduatoria e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora classificate utilmente e secondo scorrimento di graduatoria nei suddetti limiti, all'attribuzione di un contributo destinato a rimborsare parzialmente le spese sostenute per il canone di locazione nell'anno 2025. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2025 o dalla data d'inizio effettivo del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2025, salvo scadenza o risoluzione del contratto.

Art. 1

Requisiti e condizioni di ammissione

1. A pena di esclusione, possono presentare domanda i titolari di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo che, **alla data di partecipazione al presente bando**, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;
- b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Fosdinovo e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
- c) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza. La titolarità del contratto di locazione non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile, **con esclusione degli alloggi di E.R.P.** disciplinati dalla L.R. 2/2019 e successive modifiche, e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Fosdinovo. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere d) e e) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- **coniuge legalmente separato o divorziato** che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato **inagibile** da parte del Comune o altra Autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di **pignoramento** a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

Possono altresì presentare domanda i titolari di pro-quota di diritti reali su immobili dei quali si può documentare la indisponibilità giuridica.

f) **valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

g) **non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere e) ed f);

a)l) essere in possesso di Attestazione ISEE 2025 valida (senza difformità, né omissioni)

al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a **€ 32.456,72** e un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a **€ 16.500,00**; in mancanza dell'Attestazione ISEE 2025, la richiesta di contributo può essere presentata purché il richiedente abbia presentato all'INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) prevista dal DPCM 159/2013, e

nella domanda deve essere riportata la data di presentazione della DSU;

Sarà individuata una sola fascia di contributo A: valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente di due pensioni minime INPS, per l'anno 2025 pari ad euro € 16.033,42 ed incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

Possono presentare domanda anche coloro che non sono ancora in possesso dell'attestazione ISEE ma che hanno presentato all'INPS la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.

3. L'erogazione del contributo a soggetti che possiedono un valore **"ISE pari a zero"** ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma dell'ufficio competente, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando (*Allegato C*)

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di alloggi di edilizia residenziale agevolata;
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e 2° grado;
- di natura transitoria.

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2

Divieto di cumulo di contributi pubblici

1. Il contributo previsto dal presente bando, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98, non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2025, fatto salvo quanto previsto al punto 2 del presente articolo.

2. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione, il Comune erogherà il contributo affitto solo per i mesi nei quali l'assegno di inclusione non è stato percepito.

3. L'erogazione del contributo a favore di soggetti in cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo affitto a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 3

Nucleo familiare

1. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30 maggio n. 223, salvo quanto stabilito nell'art. 1 -bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221.

2. In particolare il nucleo risulta composto dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché dalle persone con lui conviventi e dalle persone a suo carico ai fini IRPEF. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

3. Il Comune verificherà la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa ISEE.

Art.4

Valori di riferimento e documentazione

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE, del nucleo familiare, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa, riferiti all'anno 2025. Il valore del canone annuo è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati alla data della presentazione della domanda (anno 2025) al netto degli oneri accessori.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "**ISE zero**", è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del competente servizio sociale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, OPPURE di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione; nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante. (*Allegato C*)

3. Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un "ISE pari a zero" ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo; si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare è inferiore al canone di locazione.

Art.5

Determinazione dei contributi

1. Il contributo si riferisce alle mensilità di canone di locazione relative all'anno solare 2022. Il contributo cessa con il venir meno delle condizioni previste dall'art. 1.

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per un importo massimo (arrotondato per eccesso) **di € 3.100,00**

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

4. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del

contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

5. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- Canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo
- Canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
- In caso del decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

6. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 e comunque dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate.

7. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

8. L'erogazione del contributo **non potrà essere inferiore a € 200,00**, pertanto qualora l'importo spettante all'avente titolo, calcolato come indicato al punto 2, risultasse d'importo inferiore non potrà essere liquidato.

Art.6

Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Nell'ambito della fascia A i concorrenti sono collocati in ordine (decrescente) in base alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE (partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre oltre la virgola e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda).

Art. 7

Utilizzo delle risorse

1. I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni trasferite al Comune dalla Regione Toscana e delle risorse a ciò destinate dall'Amministrazione comunale e presenti nel Bilancio Comunale, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.

Art.8

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (*Allegato A*), devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Fosdinovo, possono essere presentate da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

2. Copia del presente bando e dei modelli per la domanda sono distribuiti presso:

- l'Ufficio Segreteria del Comune di Fosdinovo-Via Roma n. 4
- La sede distaccata di Caniparola di Via Melara n. 1°.

Essi sono altresì disponibili sul sito www.comune.fosdinovo.ms.it.

3. Le domande debbono pervenire al protocollo del Comune di Fosdinovo, perentoriamente **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 novembre 2025** in una delle seguenti modalità:

- Via PEC all'indirizzo comune.fosdinovo@postacert.toscana.it Tale comunicazione ha lo stesso valore di una raccomandata A.R.

- A mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Fosdinovo via Roma n.4-Fosdinovo

- Mediante consegna a mano dei documenti cartacei presso:

- l'Ufficio Segreteria del Comune previo appuntamento telefonico contattando il numero 0187.6807220
- l'Ufficio Protocollo del Comune di Fosdinovo previo appuntamento telefonico contattando il numero 0187.693154

4. A tale fine si precisa che **farà esclusivamente fede, ai fini del rispetto dei termini, la data di acquisizione al protocollo del Comune.**

5. Le domande pervenute oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non saranno prese in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante).

6. Se il richiedente non dispone di un servizio di posta elettronica certificata, ma possiede soltanto la posta elettronica normale, non è consentito l'invio della domanda da tale casella all'indirizzo di posta certificata del Comune.

7. Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) Copia **documento di identità** in corso di validità per i cittadini italiani e comunitari;
- b) Copia **permesso di soggiorno** / permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;
- c) Copia del **contratto di locazione regolarmente registrato**;
- d) Copia attestato di versamento dell'**imposta di registro** per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011;
- e) **Certificazione I.S.E./I.S.E.E.** predisposta secondo la normativa vigente in corso di validità e priva di omissioni/difformità -DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - o indicazione del **codice del protocollo dell'attestazione ISEE**;
- f) Certificazione a firma del responsabile dei Servizi Sociali o autocertificazione circa la **fonte di sostentamento** per i soggetti che dichiarano "**I.S.E. zero**": l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "I.S.E. zero", ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, o in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei servizi sociale competente, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;

Alla domanda possono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

- g) Documento attestante IBAN/Intestatario (consigliato)
- h) Eventuale Documentazione attestante l'invalidità civile propria o di componente il proprio nucleo familiare
- i) Eventuale omologa o sentenza di separazione/divorzio
- j) Eventuale copia licenziamento
- k) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria.

Art. 9 **Controlli e sanzioni**

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti per la partecipazione e le condizioni per l'attribuzione del punteggio sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, salvo i seguenti casi per i quali è obbligatorio presentare idonea documentazione:

- a) presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92;
- b) presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano subito un licenziamento da lavoro a tempo indeterminato negli ultimi due anni (nei 24 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando).

2. I soggetti che possiedono un'attestazione ISEE con valore ISE pari ad € 0,00 ovvero che hanno un valore ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo devono allegare la certificazione allegata come specificato all'art.1 punto 3. e all'art. 7 punto 7.

3. Così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 581/2019 il Comune ha facoltà di trasmettere gli elenchi degli aventi diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio, nel caso ritenga opportuna una più attenta valutazione nel merito ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

4. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

6. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Art. 10 **Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi**

1. La graduatoria provvisoria è redatta secondo i criteri di cui ai precedenti articoli del presente bando.

2. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate d'ufficio sulle dichiarazioni prestate, emerga che queste non sono veritiere, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria.

3. La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fosdinovo nel proprio sito internet istituzionale all'indirizzo <http://comune.fosdinovo.ms.it> per 15 (quindici) giorni consecutivi.

4. E' omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei concorrenti ai sensi del Regolamento n.

2016/679/UE e del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33. I concorrenti saranno identificati per mezzo di codice numerico assegnato dal protocollo generale.

5. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso in opposizione al Dirigente competente, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

7. Ai sensi dell'art. 8,c.3 della Legge 241/90, il Comune di Fosdinovo **NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Fosdinovo.

8. Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- ricorso Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Art. 11

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo entro il corrente anno l'anno successivo a quello cui si riferisce il Bando **in un'unica soluzione, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni e della tassa di registrazione annuale, mediante esibizione delle rispettive ricevute di pagamento, utilizzando il modello allegato al presente bando (*Allegato B*)**

2. L'accredito dell'eventuale contributo assegnato, su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Ai fini della eventuale liquidazione, su richiesta dell'Ufficio competente, il richiedente dovrà produrre documento rilasciato dall'Istituto di credito relativo al codice IBAN allo stesso intestato.

3. I concorrenti inseriti nelle graduatorie, che siano ritenuti in posizione utile per ottenere il contributo, potranno essere contattati dall'ufficio competente per ulteriori integrazioni alla documentazione presentata, se necessarie all'istruttoria, e verranno indicati i termini e le modalità di presentazione.

4. In questa fase la mancata presentazione anche di un solo documento del materiale richiesto comporta la decadenza dal relativo beneficio (senza ulteriori avvisi).

5. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di effettiva residenza anagrafica negli alloggi locati. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento di detti requisiti è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE/ISEE.

6. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto. Le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria in percentuale inferiore al 100%, ciò nel caso in cui le risorse disponibili nel Bilancio comunale e dalla Regione Toscana-risultino insufficiente a coprire per intero il canone di locazione, secondo una percentuale che quest'organo si riserva di quantificare, pertanto la collocazione nella

graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione dell'intero contributo teoricamente riconosciuto

8. Come già precisato all'art. 4 del presente bando, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A) della deliberazione di G.R.T. n. 402 del 30/03/2020, l'importo minimo erogabile al vincitore non può essere inferiore ad € 200,00. Gli importi che risulteranno inferiori a tale cifra non verranno, quindi, erogati.

Art.12 Privacy

1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Fosdinovo. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo vigente, aggiornato con il D.Lgs n. 101/2018.

Art. 13 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto, nel presente Bando si fa riferimento alla L. 431/98 e ss.mm. L.R.T 96/96 e ss.mm., alla L.109/98 ss.mm. e ai relativi decreti di attuazione, nonché alla DGR n. 402 del 30.03.2020 e ss.mm.ii.

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Moira DINUNZIO (tel 0187-6807214 – e-mail dinunzio@comune.fosdinovo.ms.it).

Fosdinovo, 15 ottobre 2025

*La Responsabile del servizio
dott.ssa Moira Dinunzio*